

**DELIBERAZIONE 26 LUGLIO 2012
315/2012/R/GAS**

MODIFICHE ALLA REGOLAZIONE TARIFFARIA PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS NATURALE E DI ALTRI GAS, IN OTTEMPERANZA ALLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO N. 2521/12. RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO E DELLE OPZIONI TARIFFARIE PER I GAS DIVERSI DAL GAS NATURALE PER GLI ANNI 2009 E 2010

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 luglio 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legge 1 ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 13 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08 o TUDG);
- la Parte II del TUDG, recante "Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)", approvata con la deliberazione ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la relazione AIR alla deliberazione 159/08;
- la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 2009, ARG/gas 79/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 79/09);
- la deliberazione dell'Autorità 5 agosto 2009, ARG/gas 109/09;
- la deliberazione dell'Autorità 9 novembre 2009, GOP 46/09, di approvazione della "Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas";

- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, VIS 169/09, di conclusione dell'indagine conoscitiva avviata con la deliberazione ARG/gas 79/09;
- la deliberazione dell'Autorità 21 dicembre 2009, ARG/gas 197/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 197/09);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2009, ARG/gas 206/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 206/09);
- la deliberazione 28 luglio 2010, ARG/gas 114/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 114/10);
- la relazione conclusiva sugli approfondimenti svolti ai sensi delle disposizioni degli articoli 2 e 4 della deliberazione ARG/gas 179/09 predisposta dalla Direzione Tariffe, riportata nell'Allegato B alla deliberazione ARG/gas 114/10, di cui forma parte integrante;
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2010, ARG/gas 115/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 115/10);
- le sentenze del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (di seguito: TAR Lombardia) nn. 6912, 6914, 6915 e 6916 del 2010 e nn. 1106, 1107, 1108 e 1109 del 2011;
- la deliberazione dell'Autorità 5 novembre 2010, ARG/gas 195/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 195/10);
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2010, AGI 19/10 (di seguito: deliberazione AGI 19/10);
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2010, ARG/gas 235/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 235/10);
- la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2011, VIS 35/11 (di seguito: deliberazione VIS 35/11);
- la deliberazione 21 aprile 2011, VIS 53/11 (di seguito: deliberazione VIS 53/11);
- la deliberazione dell'Autorità 21 luglio 2011, ARG/com 100/11;
- la deliberazione dell'Autorità 4 agosto 2011, ARG/gas 114/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 114/11);
- la deliberazione dell'Autorità 27 ottobre 2011, ARG/gas 150/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 150/11);
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2011, ARG/gas 154/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 154/11);
- la deliberazione dell'Autorità 22 dicembre 2011, ARG/gas 191/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 191/11);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/gas 195/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 195/11);
- la deliberazione dell'Autorità 1 marzo 2012, 61/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 61/2012/R/GAS);
- la sentenza del Consiglio di Stato n. 2521 del 2012;
- la deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 247/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 247/2012/R/GAS);
- il documento per la consultazione 14 giugno 2012, 248/2012/R/GAS (di seguito: documento per la consultazione 248/2012/R/GAS).

CONSIDERATO CHE:

- con l'articolo 1 della deliberazione ARG/gas 114/10, sono stati approvati i valori della tariffa di riferimento per l'anno 2009 per il servizio di distribuzione del gas naturale e per il servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale e con l'articolo 2 della medesima deliberazione sono state approvate le opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale, con riferimento a tutte le località con anno di prima fornitura anteriore al 2009;
- con la deliberazione ARG/gas 115/10, l'Autorità ha proceduto alla rideterminazione, per l'anno 2010, delle tariffe di riferimento, di cui all'articolo 22 della RTDG;
- successivamente all'approvazione della deliberazione ARG/gas 115/10, sono emersi alcuni errori materiali nelle procedure di calcolo impiegate per la quantificazione delle tariffe di riferimento per gli anni 2009 e 2010 e sono pervenute alcune istanze di riesame delle posizioni di alcune imprese;
- con le sentenze nn. 6912, 6914, 6915 e 6916 del 2010, il TAR Lombardia ha accolto parzialmente alcuni dei ricorsi proposti avverso istituti della RTDG, altri provvedimenti di modifica e integrazione della medesima RTDG, nonché taluni provvedimenti attuativi;
- con la deliberazione AGI 19/10, l'Autorità ha deciso di proporre appello avverso le suddette sentenze di parziale annullamento;
- nelle more dei relativi giudizi, l'Autorità per garantire certezza agli operatori, ha proceduto alla rideterminazione delle tariffe di riferimento relative al servizio di distribuzione e misura del gas naturale per l'anno 2009, al fine di completare, seppure in via provvisoria, l'iter dei meccanismi perequativi relativi al medesimo anno 2009, mentre ha rimandato a successivo provvedimento la fissazione, pur provvisoria, delle tariffe di riferimento per l'anno 2010, da adottarsi in tempo utile ai fini della determinazione degli importi di perequazione a saldo relativi al medesimo anno 2010;
- con la medesima deliberazione ARG/gas 195/10, sono state rettificare anche le opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale di cui all'articolo 86 della RTDG per l'anno 2009;
- con la deliberazione ARG/gas 235/10, l'Autorità ha proceduto alla pubblicazione delle opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale, di cui all'articolo 86 della RTDG, per l'anno 2010, anche ai fini di effettuare gli opportuni conguagli nei confronti della clientela, disponendo di effettuare approfondimenti nei confronti delle imprese per le quali si erano riscontrate anomalie nei dati trasmessi (tabelle 6a e 6b della medesima deliberazione);
- l'Autorità, dopo aver provveduto a richiedere opportuni chiarimenti e aver analizzato i dati e le risposte trasmesse dalle imprese distributrici, con la deliberazione ARG/gas 114/11 ha approvato le opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal gas naturale, a mezzo di reti canalizzate, per gli anni 2010 e 2011, per le imprese elencate nelle tabelle 6a e 6b della deliberazione ARG/gas 235/10;
- la deliberazione ARG/gas 154/11 ha disposto di accettare, ai fini della determinazione delle tariffe di riferimento provvisorie relative al servizio di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni 2010 e 2011, tutte le richieste

di rettifica, valutate positivamente, pervenute entro quindici giorni dalla data di approvazione della detta deliberazione;

- con la deliberazione 191/11, l'Autorità ha proceduto a rideterminare le tariffe di riferimento e le opzioni tariffarie per i gas diversi dal gas naturale per l'anno 2010, accettando le richieste di correzione e integrazioni di dati relativi alle precedenti raccolte e le richieste di inserimento dei dati stratificati per la determinazione del capitale iniziale presentate dalle imprese distributrici elencate nella Tabella 1 dell'Allegato A alla deliberazione e accogliendo le istanze di riesame relative all'indagine conoscitiva conclusa con la deliberazione ARG/gas 114/10, limitatamente alle imprese e alle località riportate nella Tabella 2 del medesimo Allegato A;
- le determinazioni delle tariffe di cui alla deliberazione 191/11 sono state effettuate tenendo conto anche delle istanze relative alle località sorte in data successiva al termine della raccolta dati, al fine di completare l'iter dei meccanismi perequativi per tale anno.

CONSIDERATO CHE:

- il TAR Lombardia con le sentenze nn. 1106, 1107, 1108 e 1109 del 2011 ha accolto parzialmente ulteriori ricorsi proposti avverso istituti della RTDG, altri provvedimenti di modifica e integrazione della medesima RTDG, nonché taluni provvedimenti attuativi;
- nelle more dei giudizi relativi agli appelli proposti dall'Autorità avverso le sentenze nn. 6912, 6914, 6915 e 6916 del 2010, sono state appellate, dall'Autorità, anche le richiamate sentenze nn. 1106, 1107, 1108 e 1109 del 2011;
- alcune imprese distributrici e un'associazione di categoria di imprese distributrici hanno presentato appello rispetto alle sentenze del TAR Lombardia;
- con la sentenza n. 2521/12, il Consiglio di Stato, previa riunione dei gravami proposti dall'Autorità, ha accolto, nei limiti indicati nella motivazione, gli appelli di quest'ultima, mentre ha respinto quelli proposti dagli altri soggetti;
- nella richiamata sentenza, il Consiglio di Stato ha respinto unicamente i motivi di appello proposti dall'Autorità con riferimento ai seguenti aspetti:
 - modalità di determinazione del tasso di riduzione annuale dei costi unitari;
 - meccanismo di gradualità nell'applicazione dei nuovi criteri per la definizione del capitale investito netto;
 - modalità di determinazione d'ufficio della tariffa con riguardo agli ambiti tariffari;
- per effetto dei pronunciamenti del TAR Lombardia e del Consiglio di Stato, risultano, pertanto, annullate le seguenti disposizioni dell'Autorità:
 - l'articolo 41 della RTDG, relativo alla previsione di un coefficiente di recupero produttività, cosiddetto *X-factor*, costante per l'intera durata del terzo periodo regolatorio;
 - l'articolo 17 della RTDG, relativo alla previsione di un meccanismo di gradualità nell'applicazione dei nuovi criteri per la definizione del capitale investito netto;
 - le deliberazioni ARG/gas 197/09 e ARG/gas 206/09 nella parte in cui dispongono la determinazione d'ufficio della tariffa non circoscritta alle sole

località per le quali la società di distribuzione non dispone della documentazione completa, ma estesa a tutte le altre località servite dall'esercente;

- con la deliberazione 247/2012/R/GAS, l'Autorità ha avviato un procedimento finalizzato all'adozione di modifiche alla regolazione vigente in tema di determinazioni tariffarie per l'erogazione del servizio di distribuzione e misura del gas naturale e di altri gas, al fine di ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2521/12;
- l'Autorità ha previsto che, nell'ambito di tale procedimento, qualora ritenuto opportuno, potessero essere acquisiti ulteriori elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti in relazione alla modifica dell'articolo 41, della RTDG, anche per il tramite della pubblicazione di documenti per la consultazione o la convocazione di audizioni;
- con il documento per la consultazione 248/2012/R/GAS, l'Autorità ha illustrato i primi orientamenti per la definizione del tasso di recupero programmato di produttività (*X-factor*) in esecuzione della sentenza n. 2521/12 del Consiglio di Stato, prevedendo che tale parametro risulti decrescente su base annuale per l'intera durata del terzo periodo regolatorio;
- nel documento, in particolare, in una logica di continuità e di minimizzazione dell'impatto dell'intervento conseguente alla sentenza del Consiglio di Stato, l'Autorità ha proposto di mantenere, ai fini della definizione dei valori del tasso di recupero annuale di produttività relativo ai costi operativi del servizio di distribuzione, la differenziazione per classe dimensionale delle imprese introdotta dalla RTDG, distinguendo tra *grandi imprese*, *medie imprese* e *piccole imprese*;
- nel medesimo documento, l'Autorità ha posto in consultazione, per ciascuna tipologia di impresa, un valore obiettivo del recupero di produttività al 2012 coerente con gli elementi comunque acquisiti nell'ambito dell'istruttoria che ha preceduto l'emanazione della deliberazione ARG/gas 159/08;
- l'Autorità ha proposto la definizione di un tasso di recupero annuale di produttività decrescente su base lineare, prevedendo, per ciascuna classe dimensionale delle imprese, due ipotesi di evoluzione dell'*X-factor*, con una riduzione annuale costante del parametro pari rispettivamente a 0,5 punti percentuali (*Ipotesi A*) e a 0,3 punti percentuali (*Ipotesi B*) nel periodo 2008-2012;
- in coerenza con le modifiche proposte con riferimento all'articolo 41 della RTDG, l'Autorità ha proposto di modificare anche l'articolo 42, relativo alla definizione del parametro di recupero della produttività con riferimento ai costi operativi dei servizi di commercializzazione e di misura;
- anche con riferimento ai costi operativi dei servizi di commercializzazione e misura, l'Autorità ha proposto la definizione di un *X-factor* decrescente su base lineare, prevedendo due ipotesi di evoluzione del parametro rispettivamente coerenti con l'*Ipotesi A* e l'*Ipotesi B* definite in relazione ai costi operativi della distribuzione;
- nel corso della consultazione sono emersi i seguenti elementi:
 - a) in generale, rispetto all'ipotesi di mantenere una differenziazione in funzione della dimensione delle imprese, una posizione favorevole rispetto a tale proposta, sebbene un soggetto abbia evidenziato che il criterio della

dimensione d'impresa preso come riferimento per la definizione dell'*X-factor* non risulterebbe idoneo a cogliere le specificità che caratterizzano la distribuzione tramite reti urbane alimentate a GPL;

- b) alcuni soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno evidenziato che soluzioni che pur attraverso l'applicazione di un *X-factor* decrescente implicassero il raggiungimento di livelli obiettivo al 2012 sostanzialmente analoghi a quelli individuati dalla disposizione annullata sarebbero elusive dello spirito delle sentenze del TAR Lombardia e del Consiglio di Stato;
- c) un soggetto che ha partecipato alla consultazione ha sostenuto che, sulla base della sentenza n. 2521/12 del Consiglio di Stato, l'Autorità, nel definire un *X-factor* decrescente nel corso del terzo periodo regolatorio, dovrebbe partire da un valore inferiore rispetto a quello fissato per l'ultimo anno del secondo periodo regolatorio, sostenendo che il principio di riduzione dell'*X-factor* troverebbe applicazione non solo all'interno di un medesimo periodo di regolazione, ma anche, e a maggior ragione, nel passaggio da un periodo di regolazione all'altro;
- d) in merito alle due ipotesi proposte di evoluzione dell'*X-factor* negli anni 2008-2012 per i costi operativi del servizio di distribuzione e dei servizi di commercializzazione e misura, alcuni soggetti non hanno ritenuto condivisibile definire il valore del parametro con riferimento a periodi precedenti, ritenendo che il tasso di recupero dovrebbe essere rideterminato solo in relazione agli anni 2010-2012;
- e) alcuni soggetti hanno evidenziato che entrambe le ipotesi di evoluzione dell'*X-factor* proposte in consultazione implicherebbero una riduzione dei ricavi nel periodo 2008-2012 rispetto a quelli derivanti dall'applicazione dei valori dell'*X-factor* attuali, nell'ipotesi di volumi e prezzi costanti, proponendo soluzioni alternative che garantirebbero ricavi non inferiori rispetto a quelli attualmente previsti;
- f) i soggetti che si sono espressi a favore di una delle due opzioni proposte in consultazione hanno ritenuto preferibile l'*Ipotesi B*, in ragione del fatto che presuppone tassi di recupero inferiori nei primi anni del periodo di riferimento rispetto all'opzione alternativa.

CONSIDERATO CHE:

- nella deliberazione 247/2012/R/GAS l'Autorità ha ritenuto che, in relazione alla modifica dell'articolo 17 della RTDG, non si rendesse necessario acquisire ulteriori elementi conoscitivi, risultando di immediata evidenza quali interventi fossero richiesti ai fini dell'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato;
- in particolare, l'Autorità ha ritenuto che al fini dell'esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, il meccanismo di gradualità debba essere attivato qualora si registri una variazione (positiva o negativa) del capitale investito netto ai sensi dei commi 4.2 e 4.3 della RTDG, a livello di singola impresa distributrice, superiore al 5% del valore riconosciuto alla medesima impresa con riferimento all'anno termico 2007-2008, corretto applicando la variazione relativa del deflatore per gli investimenti fissi lordi e per tenere conto delle variazioni del capitale investito netto intervenute nell'anno 2007;

- nella deliberazione 247/2012/R/gas l’Autorità ha ritenuto che, in relazione alla modifica delle deliberazioni ARG/gas 197/09 e ARG/gas 206/09, si rendesse necessario un riesame della situazione relativa alle singole località con riferimento alle quali sono state definite le tariffe d’ufficio in esito all’indagine conoscitiva avviata con la deliberazione ARG/gas 79/09 e rinnovata con la deliberazione ARG/gas 197/09;
- in particolare, l’Autorità ha ritenuto necessario, in sede di riesame, verificare, per ciascuna delle località, se, sulla base della documentazione disponibile, i profili di criticità rilevati per le località campione potessero essere estesi anche alle altre località gestite dalla medesima impresa, applicando in tale caso le regole previste per la determinazione tariffaria d’ufficio, e procedere invece al calcolo puntuale delle tariffe di riferimento e delle opzioni tariffarie assumendo i dati trasmessi dalle imprese, qualora in sede di riesame non risultasse che i profili di criticità rilevati per le località campione potessero essere estesi anche alle altre località gestite dalla medesima impresa;
- in esito al suddetto riesame, è possibile cancellare dalla condizione di tariffa d’ufficio iniziale le località servite dalla società VERDUCCI DISTRIBUZIONE Srl - ID 65 di seguito riportate, in ragione del fatto che la documentazione acquisita non consente di estendere a tutte le località il giudizio di non adeguatezza espresso a seguito dell’indagine conoscitiva:
 - ACCIANO (AQ) - IDLoc 7339
 - BELMONTE IN SABINA (RI) - IDLoc 6377
 - FAGNANO ALTO (AQ) - IDLoc 7341
 - FONTECCHIO (AQ) - IDLoc 7340
 - GAGLIANO ATERNO (AQ) - IDLoc 7337
 - PRATA D'ANSIDONIA (AQ) - IDLoc 7059
 - SECINARO (AQ) - IDLoc 7338
 - TIONE DEGLI ABRUZZI (AQ) - IDLoc 7342
- in esito al suddetto riesame, devono essere mantenute nella condizione di tariffa d’ufficio le località servite dalla società CARBOTRADE GAS Spa – ID 11, in ragione del fatto che, con riferimento a tutte le località, i costi relativi ai gruppi di misura non sono stati capitalizzati;
- in esito al suddetto riesame, devono essere mantenute nella condizione di tariffa d’ufficio le località servite dalle seguenti società, in ragione del fatto che tali società non hanno risposto alle richieste formulate nell’ambito dell’indagine conoscitiva:
 - AGES Spa – ID 23;
 - AUTOGAS NORD Spa – ID 1488;
 - SANGRO GAS Srl – ID 1721;
 - SIDIGAS Spa SOCIETÀ IRPINA DISTRIBUZIONE GAS – ID 1615;
 - SOCOGAS Spa – ID 25;
- in esito al suddetto riesame, devono essere mantenute nella condizione di tariffa d’ufficio le località servite dalle seguenti società, in ragione del fatto che, con riferimento a tutte le località, tali società non hanno fornito alcuna fonte contabile o hanno fornito fonti contabili non idonee a giustificare gli incrementi patrimoniali:
 - AUTOGAS RIVIERA Srl – ID 27;
 - DIM GAS Srl – ID 1437;

- PONENTEGAS Srl – ID 480;
- POWERGAS DISTRIBUZIONE Spa – ID 221;
- SGM DISTRIBUZIONE PAVESE Srl – ID 244;
- in esito al suddetto riesame, devono essere mantenute nella condizione di tariffa d'ufficio le località servite dalle società BEYFIN Spa – ID 1225 e METEMA GESTIONI Srl – ID 1438, in ragione del fatto che non sono state fornite fonti contabili idonee a giustificare gli incrementi patrimoniali relativi ai gruppi di misura;
- in esito al suddetto riesame, devono essere mantenute nella condizione di tariffa d'ufficio le località servite dalla società FLORENGAS Srl – ID 93, in ragione del fatto che la società ha fornito, con riferimento a tutte le località, documentazione contabile incompleta e non riconciliata con il questionario e non ha specificato i criteri di ripartizione adottati;
- in esito al suddetto riesame, devono essere mantenute nella condizione di tariffa d'ufficio le località servite dalla società METANALPI VALSUSA Srl – ID 162, in ragione del fatto che dall'analisi delle fonti contabili relative agli incrementi patrimoniali sono emersi due distinti problemi, relativi a tutte le località, consistenti nell'imputazione di costi non riconducibili al servizio di distribuzione e in un'errata allocazione dei costi tra le diverse tipologie;
- in esito al suddetto riesame, devono essere mantenute nella condizione di tariffa d'ufficio le località servite dalla società MONTI AZZURRI SERVIZI TECNOLOGICI Srl – ID 262, in ragione del fatto che la società, in relazione a cespiti di proprietà dei comuni concedenti, ha fornito fonti contabili non valide con riferimento a tutte le località;
- in esito al suddetto riesame, sono state mantenute nella condizione di tariffa d'ufficio le località servite dalla società COLSAM Srl – ID 831, in ragione del fatto che la società, con riferimento a tutte le località, ha fornito supporti contabili non riconducibili alle fonti contabili obbligatorie;
- in esito al suddetto riesame, devono essere mantenute nella condizione di tariffa d'ufficio le località servite dalla società BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI Spa – ID 692, in ragione del fatto che la società ha fornito documentazione non riconciliata con i questionari e che, in particolare, a livello aggregato di località il valore dei cespiti riportati sui questionari risulta maggiore del valore riscontrabile nelle fonti contabili obbligatorie prodotte;
- in esito al suddetto riesame, devono essere mantenute nella condizione di tariffa d'ufficio le località servite dalla società STECA Spa – ID 864, in ragione del fatto che la società, con riferimento a tutte le località, non ha disaggregato i valori relativi alle reti di distribuzione tra condotte stradali e allacciamenti, tipologie di cespiti con diversa durata convenzionale ai fini regolatori, né ha indicato alcun valore nella sezione del questionario relativa ai contributi privati;
- in esito al suddetto riesame, devono essere mantenute nella condizione di tariffa d'ufficio le località servite dalle società COSVIM SOC. COOP. A R.L. - ID 1269 e GOLDENGAS Spa – ID 1861, in ragione del fatto che, con riferimento a tutte le località, non sono stati forniti i criteri di ripartizione ai sensi dell'articolo 15 della RTDG, né documentazione che possa spiegare le disaggregazioni effettuate;

- devono essere mantenute nella condizione di tariffa d'ufficio le località servite dalle società che forniscono un'unica località, essendo già state oggetto di analisi puntuale nel corso dell'indagine conoscitiva;
- devono essere mantenute nella condizione di tariffa d'ufficio le località servite dalle seguenti società, essendo già state oggetto di analisi puntuale nel corso dell'indagine conoscitiva:
 - AMEA Spa – AZ. MULTISERVIZI ENERGIA AMBIENTE – ID 335;
 - AZIENDA SERVIZI INTERCOMUNALI MULTISERVICES Srl – ID 729;
 - B.B.S. Srl - BASSA BRESCIANA SERVIZI – ID 404;
 - CIMAF - CONSORZIO INTERCOMUNALE METANIZZAZIONE ALTO FRIGNANO – ID 1034;
- devono essere mantenute nella condizione di tariffa d'ufficio le località, servite dalle società di seguito elencate, che pur a seguito della correzione di errori interpretativi e di lettura dei questionari non sono passate al calcolo puntuale della tariffa sulla base della deliberazione ARG/gas 195/10, essendo già state oggetto, ai fini dell'emanazione di tale deliberazione, di analisi puntuale, che ha confermato le risultanze dell'indagine conoscitiva:
 - VALLE CAMONICA SERVIZI Spa – ID 124;
 - VALLE UMBRA SERVIZI Spa – ID 1161;
- devono essere mantenute nella condizione di tariffa d'ufficio le località, servite dalla società FAVELLATO CLAUDIO Srl – ID 176, che pur a seguito dei chiarimenti forniti dalla società sull'applicazione dell'articolo 15 della RTDG non sono passate al calcolo puntuale della tariffa sulla base della deliberazione ARG/gas 235/10, essendo già state oggetto, ai fini dell'emanazione di tale deliberazione, di analisi puntuale, che ha evidenziato, limitatamente a queste località, la mancanza dei dati relativi alla stratificazione del costo storico per i cespiti acquisiti dai comuni;
- devono inoltre essere mantenute nella condizione di tariffa d'ufficio le località servite dalle seguenti società, dal momento che ne hanno fatto esplicita richiesta con riferimento a tutte le località:
 - ASEP Spa - AZ. SERVIZI PUBBLICI – ID 1026;
 - CEA Srl DISTRIBUZIONE GAS – ID 447;
 - CMV SERVIZI Srl – ID 31;
 - GESTIONE SERVIZI COMUNALI Spa – ID 481;
 - PROTOS Srl – ID 1002;
 - PUBLIRETI Srl – ID 95.

CONSIDERATO CHE:

- in seguito alla verifica ispettiva del 4-5 ottobre 2011 effettuata presso la società LIGURIA GAS Srl ai sensi della deliberazione VIS 53/11, è emerso che per le seguenti località non risultano ricorrere le condizioni previste dall'articolo 80.4 della RTDG affinché le reti canalizzate rientrino nell'ambito di applicazione della medesima RTDG:
 - DEGO (SV) – IDLoc 715;
 - PEZZOLO VALLE UZZONE (CN) – IDLoc 691;
 - PIANA CRIXIA (SV) – IDLoc 721;

- SPIGNO MONFERRATO (AL) – IDLoc 706;
- con deliberazione ARG/gas 150/11 è stato prorogato, con riferimento al comune di Leonessa, di 180 (centottanta) giorni il procedimento avviato con la deliberazione VIS 35/11, relativo all'indagine conoscitiva e all'eventuale procedimento per la determinazione delle opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate e per l'eventuale verifica delle condizioni economiche di fornitura di gas di petrolio liquefatti nel comune di Leonessa (RI) e che tale procedimento non si è ancora concluso;
- con deliberazione 61/2012/R/GAS è stato avviato un procedimento per la determinazione delle opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate e per la verifica delle condizioni economiche di fornitura a mezzo di reti canalizzate, per gli anni dal 2002 al 2009, nella frazione Frasnadello del comune di San Pellegrino Terme (BG) e che tale procedimento non si è ancora concluso;
- devono essere cancellate dalla condizione di tariffa d'ufficio per l'anno tariffe 2010 le località della società ASPEM Spa – ID 960 di seguito riportate che, a causa di un disguido tecnico, non erano state analizzate ai fini delle determinazioni assunte con la deliberazione ARG/gas 191/11:
 - CURIGLIA CON MONTEVIASCO (VA) - IDLoc 7452;
 - VALGANNA (VA) - IDLoc 7808;
 - PINO SULLA SPONDA DEL LAGO MAGGIORE (VA) - IDLoc 8297;
 - MUSIGNANO (VA) - IDLoc 8500;
- devono essere inserite in tariffa d'ufficio iniziale le località della società E.ON RETE PADANA Srl – ID 97, successivamente fusa per incorporazione nella società 2iGAS INFRASTRUTTURA ITALIANA GAS Srl – ID 458, di seguito riportate che, a causa di un disguido tecnico, non erano state considerate ai fini delle determinazioni assunte con la deliberazione ARG/gas 191/11:
 - GUSSOLA (CR) – IDLoc 4706;
 - NERVIANO (MI) – IDLoc 4791, separata negli anni successivi in NERVIANO (MI) - IDLoc 7994 e PARABIAGO (MI) - IDLoc 7995;
- devono essere inserite in tariffa d'ufficio iniziale le località della società TOSCANA ENERGIA Spa – ID 791 di seguito riportate che non erano state considerate ai fini delle determinazioni assunte con la deliberazione ARG/gas 191/11, essendo stata accolta l'istanza di riesame proposta da tale società:
 - PIETRASANTA (LU) – IDLoc 6715;
 - PIETRASANTA (LU) – IDLoc 4464;
 - SAN GIOVANNI VALDARNO (AR) – IDLoc 4659.

CONSIDERATO CHE:

- la Direzione Infrastrutture dell'Autorità ha esaminato le istanze di rettifica relative agli anni 2009 e 2010, inviate entro il 2 luglio 2012;
- in particolare, nei calcoli per la determinazione delle tariffe di cui al presente provvedimento, sono state considerate:
 - richieste di rettifica o integrazione di dati relativi alle precedenti raccolte;
 - richieste di modifica degli esiti dell'indagine conoscitiva conclusa con la deliberazione ARG/gas 114/10;

- in esito a tale esame, risultano meritevoli di accoglimento le richieste di rettifica o integrazione di dati relativi alle precedenti raccolte;
- con riferimento alle richieste di rettifica o integrazione di dati relativi alle precedenti raccolte, risultano meritevoli di accoglimento le istanze proposte dalle imprese distributrici di seguito elencate:
 - B.B.S. Srl - BASSA BRESCIANA SERVIZI – ID 404;
 - A.I.M. SERVIZI A RETE Srl – ID 491;
 - ASA - AZIENDA SERVIZI AMBIENTALI Spa – ID 759;
 - CIME Srl - ID 310;
- per quanto riguarda, invece, le istanze relative agli esiti dell'indagine conoscitiva conclusa con la deliberazione ARG/gas 114/10, risultano meritevoli di accoglimento le istanze delle seguenti imprese distributrici:
 - AMALFITANA GAS Srl – ID 318;
 - SUMMA GAS Srl - ID 344 (oggi AMALFITANA GAS Srl – ID 318);
 - TECNICONCONSUL COSTRUZIONI E GESTIONI Srl – ID 843;
- per contro, non risulta possibile accogliere l'istanza relativa agli esiti dell'indagine conoscitiva conclusa con la deliberazione ARG/gas 114/10 presentata da COMUNE DI PIEVE SANTO STEFANO (AR) – ID 1052, non essendo la documentazione fornita idonea a giustificare gli incrementi patrimoniali relativi agli allacciamenti;
- risulta inoltre opportuno accogliere la rettifica presentata dalla società S.I.M.E. Spa – ID 226 che, a causa di un disguido tecnico, non era stata considerata ai fini delle determinazioni assunte con la deliberazione ARG/gas 191/11.

CONSIDERATO CHE:

- per le società interessate da operazioni di concentrazione societaria che hanno avuto efficacia successivamente al termine di cui al comma 7.1 della RTDG e fino al 31 dicembre 2009, i valori dei costi operativi, determinati per l'anno tariffe 2010, sono stati calcolati considerando tali operazioni, sulla base delle motivazioni riportate nella deliberazione ARG/gas 206/09;
- il comma 58.1 della RTDG prevede che, nel caso in cui nel corso del terzo periodo di regolazione una località passi dalla titolarità di un soggetto giuridico alla titolarità di altro soggetto giuridico, in conseguenza di operazioni di concentrazione tra imprese tali da ridurre il numero complessivo delle imprese medesime e incrementare il numero di clienti attivi serviti da uno stesso soggetto giuridico, i vincoli ai ricavi ammessi per tutto il periodo successivo al secondo anno dalla data di efficacia dell'operazione di concentrazione e fino alla conclusione del terzo periodo regolatorio siano calcolati assumendo come componente a copertura dei costi operativi della distribuzione di cui alla Tabella 4 della RTDG quella propria dell'impresa distributtrice uscente nella medesima località;
- il comma 58.2 della RTDG stabilisce che negli aggiornamenti annuali che decorrano dal secondo anno dalla data di efficacia dell'operazione di concentrazione, ai fini dell'aggiornamento della componente a copertura dei costi operativi della distribuzione di cui al comma precedente, si assuma il livello dell'*X-factor*, di cui al comma 41.2 della RTDG, valido per la classe di

imprese a cui appartiene il soggetto giuridico che risulta a seguito della medesima operazione di concentrazione;

- con riferimento all'anno 2009, devono essere ricalcolati i valori delle tariffe relative alle località con APF 2009 di seguito riportate, essendo stati riscontrati degli errori materiali nelle determinazioni tariffarie di cui alla deliberazione ARG/gas 195/10:
 - CARAVONICA (IM) – IDLoc 7938;
 - NOVALESA (TO) – IDLoc 7942;
 - ANDALO (TN) – IDLoc 8076;
- con riferimento all'anno 2009, devono essere calcolati i valori delle tariffe relative alle località con APF 2009 di seguito riportate, che non erano state considerate nella deliberazione ARG/gas 195/10:
 - ACQUACANINA (MC) - IDLoc 8234;
 - GUARDIA LOMBARDI (AV) - IDLoc 8342;
 - LUCITO (CB) ZONA P.I.P. - IDLoc 8235;
 - LUSERNA (TN) - IDLoc 8310;
 - MUSIGNANO (VA) - IDLoc 8297;
 - PALANZANO (PR) - IDLoc 8781;
 - PRIGNANO SULLA SECCHIA (MO), FRAZIONE CÀ OCETA - IDLoc 8690;
 - STELLA (SV) - IDLoc 8520;
- con riferimento all'anno 2010, devono essere ricalcolati i valori della tariffa relativa alla località MONTELEPRE (PA) – IDLoc 8074 e delle tariffe relative alle località oggetto di determinazione tariffaria su base *ex-post*, essendo stati riscontrati degli errori materiali nelle precedenti determinazioni.

CONSIDERATO CHE:

- secondo quanto disposto dal comma 7.10 della RTDG, le richieste di rettifiche di dati trasmessi inoltrate all'Autorità successivamente alla scadenza di cui al comma 7.1 della RTDG comportano l'applicazione di una indennità amministrativa a carico dell'impresa distributrice che richiede la rettifica, pari all'1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi ammessi di cui all'Articolo 26 della RTDG indotta dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000 euro;
- il comma 8.1 della deliberazione ARG/gas 197/09 stabilisce che le disposizioni relative all'applicazione dell'indennità amministrativa entrino in vigore a partire dalle determinazioni tariffarie per l'anno 2010 e si applichino limitatamente alle richieste di rettifica presentate successivamente all'entrata in vigore della medesima deliberazione ARG/gas 197/09;
- la deliberazione ARG/gas 154/11 prevede che, in sede di prima applicazione, ovvero con riferimento alle richieste di rettifica che incidano sulle determinazioni tariffarie degli anni 2010 e 2011, l'indennità amministrativa, di cui al comma 7.10 della RTDG, sia applicata nella misura minima, pari a 1.000 euro.

CONSIDERATO CHE:

- il tasso di variazione della consistenza delle immobilizzazioni nette relative alle *altre immobilizzazioni centralizzate* negli anni 2007 e 2008 per effetto degli investimenti netti realizzati a livello aggregato delle imprese distributrici di gas operanti sul territorio nazionale è stato pari, rispettivamente, a -0,0876% e a -4,7259%;
- il tasso di variazione della consistenza delle immobilizzazioni lorde relative alle *altre immobilizzazioni centralizzate* negli anni 2007 e 2008 per effetto degli investimenti netti realizzati a livello aggregato delle imprese distributrici di gas operanti sul territorio nazionale è stato pari, rispettivamente, a +5,0412% e al +9,4338%;
- il numero di punti di prelievo serviti nel periodo 31 dicembre 2006 – 31 dicembre 2008 è variato in misura pari al + 4,4%.

RITENUTO CHE:

- ai fini di ottemperare alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2521/12, risulti necessario definire valori dell'*X-factor*, con riferimento ai costi operativi del servizio di distribuzione, differenziati in relazione alla classe dimensionale delle imprese, in una logica di continuità e di minimizzazione dell'impatto dell'intervento e in coerenza con i criteri seguiti per la definizione dei valori della componente a copertura di tali costi, determinati facendo riferimento ai costi medi di classi omogenee di imprese,
- sia inopportuno accogliere l'esigenza richiamata dalla lettera a) dei considerati, di introdurre nuove classi riferite alle piccole imprese distributrici di GPL, in quanto si tratterebbe di una riforma della RTDG ulteriore rispetto alle indicazioni emerse nella sentenza del Consiglio di Stato ed eccedente quindi l'ambito del procedimento avviato con la deliberazione 247/2012/R/GAS;
- non sia corretta l'osservazione, riportata alla lettera b) dei considerati, secondo cui l'eventuale conferma dei medesimi livelli obiettivo 2012 previsti dalla norma annullata costituisca elusione del giudicato, in quanto il giudice amministrativo ha ritenuto illegittima la disciplina dell'*X-factor* limitatamente alla parte in cui non prevedeva un meccanismo decrescente, senza peraltro entrare nel merito della determinazione dei livelli obiettivo, determinazione che resta nelle prerogative dell'Autorità; e che peraltro, come si preciserà meglio nell'ultimo punto del presente ritenuto, in esito alla consultazione si ritiene opportuno adottare un meccanismo che determina una riduzione complessiva del valore obiettivo originariamente fissato dalla disciplina annullata;
- non possa essere considerata condivisibile la tesi, richiamata alla lettera c) dei considerati, secondo cui, nel definire un *X-factor* decrescente nel corso del terzo periodo regolatorio, il valore di partenza dovrebbe risultare inferiore rispetto a quello dell'ultimo anno del secondo periodo regolatorio, in ragione del fatto che la determinazione dei valori del parametro con riferimento ad un periodo regolatorio si lega imprescindibilmente all'attività di analisi dei costi effettivi delle imprese, tipicamente condotta con due anni di anticipo rispetto all'inizio di tale periodo, essendo l'obiettivo del sistema dell'*X-factor* quello di stimolare il

- recupero di efficienza delle imprese, prendendo a riferimento i livelli di costo unitario delle imprese più efficienti;
- l'introduzione del vincolo che l'*X-factor* nel terzo periodo di regolazione sia inferiore rispetto a quello fissato nel secondo periodo di regolazione non risulti ragionevole, oltre che in linea di principio, sulla base della motivazione di cui al precedente punto, anche alla luce del fatto che l'*X-factor* nel secondo periodo di regolazione era indifferenziato per tipologia di impresa, mentre nel terzo periodo di regolazione il parametro è stato definito distinguendo tra grandi imprese, medie imprese e piccole imprese e che nel terzo periodo, in deroga al principio di non riconoscere i costi derivanti da inefficienze di scala, sono state introdotte forme di incentivazione alle aggregazioni tra imprese; l'introduzione di tale vincolo risulti non ragionevole, inoltre, in ragione del fatto che, mentre nel terzo periodo di regolazione l'*X-factor* ha trovato applicazione con riferimento ai soli costi operativi, nel precedente periodo di regolazione era applicato anche con riferimento agli ammortamenti; e che dunque l'introduzione di un obiettivo di risparmio sull'aggregato di costi operativi ed ammortamenti, in ragione della minore possibilità di riduzione dei costi relativi a questi ultimi, pone a carico dei costi operativi un obiettivo di risparmio ben superiore rispetto a quello definito a livello di aggregato;
 - non possa essere condivisa la tesi, riportata alla lettera d) dei considerati, che i valori dell'*X-factor* dovrebbero essere rideterminati solo con riferimento agli anni 2010-2012, dal momento che, come documentato nella relazione AIR alla deliberazione ARG/gas 159/08, al comma 20.21, ai fini della determinazione dei costi operativi relativi al primo anno del terzo periodo regolatorio è necessario definire il valore del parametro di recupero della produttività per riportare i costi operativi relativi al 2008 all'anno 2009;
 - le due ipotesi di evoluzione dell'*X-factor* illustrate nel documento per la consultazione 248/2012/R/GAS, relative ai costi operativi del servizio di distribuzione e ai costi operativi dei servizi di commercializzazione e misura, pur implicando un valore obiettivo del risparmio di produttività al 2012 in linea con quello attualmente previsto, avrebbero effettivamente determinato – in coerenza con le osservazioni richiamate alla lettera e) dei considerati - una riduzione dei ricavi complessivi nel periodo 2008-2012, calcolati a parità di volumi e a prezzi costanti;
 - sia pertanto opportuno, al fine di dare corretta esecuzione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2521/12 e di rispettare gli esiti della consultazione, confermare il coefficiente di produttività applicato per la fissazione dei parametri tariffari dell'anno 2009 e modificare l'articolo 41 della RTDG, prevedendo un coefficiente di recupero della produttività decrescente su base annuale, secondo un'ipotesi di evoluzione definita in modo da garantire che il ricavo per le imprese nel periodo 2008-2012 risulti non inferiore rispetto a quello attualmente previsto, assumendo volumi costanti e prezzi costanti, e che il livello unitario dei costi riconosciuti nell'anno 2012 risulti inferiore rispetto a quello originariamente previsto dall'applicazione dei coefficienti di recupero costanti riportati nella RTDG;
 - sia infine opportuno, in coerenza con le predette modifiche all'articolo 41 della RTDG, modificare anche l'articolo 42, relativo alla definizione del parametro di

recupero della produttività con riferimento ai costi operativi dei servizi di commercializzazione e di misura.

RITENUTO NECESSARIO:

- modificare l'articolo 17 della RTDG, prevedendo che il meccanismo di gradualità debba essere attivato qualora si registri una variazione (positiva o negativa) del capitale investito netto ai sensi dei commi 4.2 e 4.3, della RTDG, a livello di singola impresa distributrice, superiore al 5% del valore riconosciuto alla medesima impresa con riferimento all'anno termico 2007-2008, corretto applicando la variazione relativa del deflatore per gli investimenti fissi lordi e per tenere conto delle variazioni del capitale investito netto intervenute nell'anno 2007;
- non considerare ai fini del calcolo delle tariffe di riferimento e delle opzioni tariffarie per i gas diversi dal gas naturale per gli anni 2009 e 2010 le località DEGO (SV) – IDLoc 715, PEZZOLO VALLE UZZONE (CN) – IDLoc 691, PIANA CRIXIA (SV) – IDLoc 721 e SPIGNO MONFERRATO (AL) – IDLoc 706 della società LIGURIA GAS Srl – ID 1843, in quanto per le medesime non risultano ricorrere le condizioni previste dall'articolo 80.4 della RTDG per l'assoggettamento delle reti canalizzate destinate alla distribuzione di gas diversi dal naturale alla regolazione tariffaria disciplinata dall'Autorità;
- rinviare ad una successiva deliberazione, in esito alla chiusura dei procedimenti avviati rispettivamente con deliberazione ARG/gas 150/11 e deliberazione 61/2012/R/GAS l'approvazione delle opzioni tariffarie per i gas diversi dal gas naturale per gli anni 2009 e 2010 per la località Leonessa – frazioni Piedelpoggio, Viesci, Albaneto e Villa Carmine (RI) e la località San Pellegrino Terme - frazione Frasnadello (BG).

RITENUTO CHE:

- sia opportuno accettare, ai fini della determinazione delle tariffe relative al servizio di distribuzione e misura per l'anno 2009 e per l'anno 2010, tutte le richieste di rettifica, valutate positivamente, pervenute entro i tempi definiti, in deroga al comma 7.6 della RTDG, in una logica di continuità rispetto a quanto previsto dalla deliberazione ARG/gas 154/11 in relazione alle richieste di rettifica ai fini delle determinazioni tariffarie per gli anni 2010 e 2011;
- sia opportuno, in relazione alle rettifiche ed integrazioni di dati presentate ed accolte nella determinazione tariffaria di cui al presente provvedimento, applicare l'indennità amministrativa prevista dal comma 7.9 della RTDG nella misura minima, pari a 1.000 euro, come previsto dalla deliberazione ARG/gas 154/11 con riferimento alle determinazioni relative agli anni 2010 e 2011, estendendo gli effetti di tale disposizione anche alle rettifiche che incidano sul solo anno 2009;
- sia opportuno prevedere che le tariffe obbligatorie relative al servizio di distribuzione del gas naturale approvate per gli anni 2009 e 2010, rispettivamente con le deliberazioni ARG/gas 79/09 e ARG/gas 206/09, non siano modificate per effetto della presente deliberazione e che le esigenze di

gettito connesse alle rideterminazione delle tariffe di riferimento siano gestite nell'ambito dei meccanismi di perequazione

DELIBERA

Articolo 1

Modifiche alla RTDG

1.1 Il comma 17.1 della RTDG è sostituito dal seguente:

“17.1 Qualora a seguito della valutazione del capitale investito netto ai sensi dei commi 4.2 e 4.3 risulti una variazione, positiva o negativa, del valore del medesimo capitale investito netto, a livello di singola impresa distributrice, superiore al 5% del valore riconosciuto alla medesima impresa con riferimento all'anno termico 2007-2008, corretto applicando la variazione relativa del deflatore per gli investimenti fissi lordi e per tenere conto delle variazioni del capitale investito netto intervenute nell'anno 2007, è attivato un meccanismo di gradualità.”.

1.2 Il comma 41.2 della RTDG è sostituito dal seguente:

“41.2 Il tasso di riduzione annuale di cui al comma 41.1, lettera b), è fissato:

- per le imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale fino a 50.000 punti di riconsegna serviti, pari al 5,2% per l'aggiornamento relativo all'anno 2010, al 5,0% per l'aggiornamento relativo all'anno 2011 e al 4,8% per l'aggiornamento relativo all'anno 2012;
- per le imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale oltre 50.000 e fino a 300.000 punti di riconsegna serviti, pari al 4,4% per l'aggiornamento relativo all'anno 2010, al 4,2% per l'aggiornamento relativo all'anno 2011 e al 4,0% per l'aggiornamento relativo all'anno 2012;
- per le imprese distributrici appartenenti alla classe dimensionale oltre 300.000 punti di riconsegna serviti, pari al 3,0% per l'aggiornamento relativo all'anno 2010, al 2,8% per l'aggiornamento relativo all'anno 2011 e al 2,6% per l'aggiornamento relativo all'anno 2012.”.

1.3 Il comma 42.2 della RTDG è sostituito dal seguente:

“42.2 Il tasso di riduzione annuale di cui al comma 41.1, lettera b), è fissato pari al 3,4% per l'aggiornamento relativo all'anno 2010, al 3,2% per l'aggiornamento relativo all'anno 2011 e al 3,0% per l'aggiornamento relativo all'anno 2012.”.

Articolo 2

Tariffe di riferimento per il servizio di distribuzione del gas naturale e per il servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale per gli anni 2009 e 2010

- 2.1 Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento per l'anno 2009, come riportati nella Tabella 1a e nella Tabella 1b dell'Allegato A al presente provvedimento, di cui forma parte integrante, e i valori delle tariffe di riferimento per l'anno 2010, come riportati nella Tabella 2a e nella Tabella 2b del medesimo Allegato A.

Articolo 3

Opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale a mezzo di reti canalizzate per gli anni 2009 e 2010

- 3.1 Sono approvate le opzioni tariffarie per il servizio di distribuzione e misura di gas diversi dal naturale di cui all'articolo 86 della RTDG per gli anni 2009 e 2010 come riportate, rispettivamente, nella Tabella 3 e nella Tabella 4 dell'Allegato A alla presente deliberazione.

Articolo 4

Indennità amministrativa

- 4.1 L'indennità amministrativa prevista dal comma 7.9 della RTDG si applica nella misura minima fissata dalla deliberazione ARG/gas 154/11 con riferimento alle determinazioni relative agli anni 2010 e 2011 anche alle rettifiche con effetto limitato alle determinazioni relative all'anno 2009.
- 4.2 L'indennità amministrativa si applica alle imprese elencate nella Tabella 5 dell'Allegato A alla presente deliberazione.

Articolo 5

Disposizioni finali

- 5.1 Il presente provvedimento, le tabelle allegate, nonché la versione aggiornata della RTDG sono pubblicate sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it

26 luglio 2012

IL PRESIDENTE:
Guido Bortoni